

**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sezione Quarta Civile**

**IL GIUDICE DESIGNATO**

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 6430/16 RGAC;  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2016 e viste le  
note depositate nei termini concessi;

**osserva**

**In fatto.**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 19.4.2016 [REDACTED]  
[REDACTED] esponendo che in data 19.1.1987 aveva sottoscritto un buono postale  
fruttifero serie P dell'importo di £. 1.000.000. Deduciva che le condizioni  
apposte sul retro prevedevano che "dal ventesimo anno Poste Italiane s.p.a.  
corrisponderà al titolare la somma di £. 258.150 per ogni successivo  
bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a  
quello di emissione".

Esponeva che recatisi nel 2014 presso l'ufficio postale per la riscossione,  
le era stato comunicato che la somma liquidata sarebbe stata notevolmente  
inferiore a quanto indicato nella tabella del BPF.

Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento delle somme  
come indicate sul titolo.

La resistente si costituiva in giudizio opponendosi.

**In diritto.**

La domanda è fondata e deve essere accolta.

E' pacifico e documentato in atti come le condizioni apposte sul titolo  
dell'importo di £. 1.000.000 acquistato in data 19.1.1987 - in atti - e



riportate sul retro prevedano espressamente che “dal ventesimo anno Poste Italiane s.p.a. corrisponderà al titolare la somma di £. 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.

Parte convenuta ha solo eccepito che l’emissione del titolo serie P – con le dette condizioni – è avvenuta per mero errore, atteso che detta serie di BPF non era più vigente dal 1984 e che in conseguenza unica fonte di regolamentazione degli stessi non può che essere il DM disciplinante i BPF a prescindere dalle condizioni stampigliate sugli stessi, rilevando – peraltro – come sul titolo in questione fosse stato apposto un timbro che indicava la modifica della serie del titolo con conseguente nuova disciplina allo stesso applicabile (timbro apposto sul fronte che modifica la serie da “P” a “Q/P” e timbro apposto sul retro che indicava tassi diversi da quelli riportati nella tabella riportata sul titolo stesso).

L’assunto della convenuta non è condivisibile, non fosse altro che sul tema specifico sono già intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza del 15.6.2007 n. 13979.

In motivazione si legge espressamente che “I due riferiti motivi di doglianza, che possono senz'altro essere esaminati congiuntamente, pongono all'attenzione delle sezioni unite una questione che - come sopra ricordato - è stata già una volta affrontata dalla prima sezione della corte, la quale, con la sentenza n. 27809 del 2005, la ha risolta nel medesimo senso oggi propugnato dalla ricorrente. In quella sentenza è stato infatti affermato che i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla



prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art. 173 T.U. cit., come modificato dal D.L. 30 settembre 1974, n. 460, art. 1 (convertito nella L. 25 novembre 1974, n. 588). Se ne è fatta discendere la conseguenza che tanto l'errore commesso dall'amministrazione postale nell'indicare sui titoli la sigla d'identificazione dei buoni ed il corrispondente regime degli interessi quanto il conseguente errore in cui la medesima amministrazione sia incorsa nel rimborsare detti buoni applicando tassi d'interesse diversi da quelli previsti dalla normativa in vigore, pur se coerenti con l'indicazione figurante sui titoli, potrebbero semmai legittimare i sottoscrittori di buona fede ad agire per il risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili di siffatti errori, ma in nessun caso valgono ad impedire l'esercizio vittorioso dell'azione di ripetizione dell'indebito da parte dell'amministrazione postale che abbia pagato interessi superiori al dovuto. 3. La questione esige però un maggiore approfondimento. 3.1. E' appena il caso di avvertire, anzitutto, che nel prosieguo del discorso si continuerà a fare riferimento alle disposizioni dettate dal citato D.P.R. n. 156 del 1973, e successive modificazioni (che verrà indicato come codice postale), e dal D.P.R. n. 256 del 1989 (regolamento di esecuzione del libro terzo di detto codice postale), quantunque tali norme risultino oggi abrogate dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3. A termini di quest'ultima disposizione, infatti, solo i rapporti già in essere ma ancora in corso possono risentire delle nuove disposizioni, mentre ai rapporti già del tutto esauriti (quali quelli dei quali si tratta nella presente causa) restano applicabili le disposizioni precedenti (vedi anche, in tal senso, Corte Cost. n. 333 del 2003). 3.2. Come s'è detto, il



ragionamento prospettato da parte ricorrente (che corrisponde a quanto affermato da Cass. n. 27809/2005, cit.) s'impenna essenzialmente sulla natura dei buoni postali fruttiferi e sul rilievo che essi debbono essere considerati titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., e non quindi veri e propri titoli di credito: il che giustificherebbe la svalutazione del loro tenore letterale, ove difforme da quanto prescritto dal decreto ministeriale in base al quale detti buoni sono stati emessi, e renderebbe indebita la percezione, da parte dei sottoscrittori, di somme corrispondenti alle indicazioni figuranti sui titoli ma non al contenuto del decreto. Senonchè il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, pur se in tesi condivisibile, non appare decisivo ai fini della risoluzione del problema in esame. Una volta affermato che a quei buoni non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito, resta ancora da stabilire su quali basi si sia instaurato, in casi come questo, il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione postale ed il sottoscrittore dei buoni fruttiferi, nonchè quale sia, e da dove si desuma, il contenuto effettivo di tale rapporto. 3.3. Una premessa però s'impone. Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la L. n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell'Ente Poste, avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte Cost. n.



303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacchè, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte Cost. n. 463 del 1997). 3.4. E' alla luce di questa premessa che dev'esser letta anche la normativa applicabile nel caso in esame. Rileva anzitutto' l'art. 173 dell'allora vigente codice postale (come sostituito dal D.L. n. 460 del 1974), il quale prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); e questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (comma 2). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali. Val poi la pena di sottolineare che, a



norma dell'art. 207 reg. esec., l'emissione dei buoni comportava che essi fossero compilati, firmati e bollati dall'ufficio richiesto, prima di essere consegnati al richiedente, previo incasso del relativo importo, con successivo obbligo per lo stesso ufficio di darne comunicazione all'amministrazione centrale e di curare le corrispondenti scritturazioni interne; e che il successivo art. 208, comma 1, contemplava il rimborso a vista dei buoni (alle previste scadenze) presso l'ufficio da cui erano stati emessi, previo confronto del titolo con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione. Alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto. Ciò, tuttavia, non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli. Al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali; le già descritte modalità di emissione e di



successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche dai titoli medesimi; la circostanza che lo stesso D.M. 16 giugno 1984, con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti: sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità



interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. E lo conferma il fatto che la stessa amministrazione postale ha proceduto al rimborso nei termini previsti dal testo dei buoni (salvo poi successivamente pretendere la restituzione dei maggiori interessi). 3.5. Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per, indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”.

In conclusione la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione alla richiedente deve essere risolta dando la prevalenza alle seconde. L'accordo





negoziale ha ad oggetto il contenuto enunciato dai buoni, anche quando in precedenza, con decreto ministeriale, siano state modificate le relative condizioni.

Né è possibile ritenere che la mera apposizione di un timbro che ne modifichi la serie e che si sovrapponga alla tabella del calcolo degli interessi possa superare il contenuto proprio del titolo per come emesso: sarebbe stato onere della emittente rilasciare titoli già perfetti nella loro interezza e non ingeneranti dubbi.

Ne segue che parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice dell'importo risultante dalle prescrizioni contenute nel titolo acquistato in data 19.1.1987 per come risultante dal contenuto dello stesso. Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del resistente e liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

visto l'art. 702 bis c.p.c.

1. **condanna** la resistente al pagamento in favore di parte attrice dell'importo risultante dalle prescrizioni contenute nel titolo acquistato in data 19.1.1987 come indicate in parte motiva;
2. **condanna la resistente** al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1145.50, di cui € 145.50 per spese, € 1000.00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Catania 16 novembre 2016

**IL GIUDICE DESIGNATO**

**(dott. Giorgio Marino)**

